




CONSIGLIO NAZIONALE  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI

C.N.D.C.E.C.  
REGISTRO UFFICIALE  
0001862 - 11/02/2011 - USCITA  
Allegati : 2



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Il Presidente*

CS/fp

Roma, 11 febbraio 2011  
*Informativa n. 9/2011*

**AI SIGNORI PRESIDENTI DEI CONSIGLI DEGLI  
ORDINI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E  
DEGLI ESPERTI CONTABILI**

Oggetto: approvazione documenti "IFRS-2 Pagamenti basati su azioni" e "ISA 11 Commesse a lungo termine"

Caro Presidente,

Ti informo che il Consiglio Nazionale, nella seduta del 3 febbraio scorso, ha approvato i documenti "IFRS-2 Pagamenti basati su azioni" e "ISA 11 Commesse a lungo termine" curati dalla Commissione "Imposte Dirette, Reddito d'Impresa e Operazioni Straordinarie" dell'Ordine di Roma e approvati dalla Commissione di studio nazionale "Imposte dirette e reddito d'impresa", che Ti allego e che potrai trovare anche sul sito Internet ([www.commercialisti.it](http://www.commercialisti.it)).

Un cordiale saluto.

Claudio Siciliotti



Consiglio Nazionale  
dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili

Studio

# IFRS 2 Pagamenti basati su azioni

Dicembre 2010





A cura della Commissione "Imposte Dirette, Reddito d'Impresa e Operazioni Straordinarie"  
dell'Ordine di Roma.

Approvato dalla Commissione

**"IMPOSTE DIRETTE E REDDITO D'IMPRESA"**

Presidente

*Franco Vernassa*

Componenti

*Cosimo Cavalluzzo*

*Cristina Degli Esposti*

*Diego Di Liberti*

*Guido Gasparini Berlingeri*

*Riccardo Giorgetti*

*Andrea Maggio*

*Marco Magnoni*

*Stefano Pugno*

*Emanuele Re*

*Antonio Ventrella*

Segreteria tecnica

*Laura Pascarella*

Mandato 2008-2012

Area di delega

Diritto Tributario e Rapporti con l'Amministrazione  
Finanziaria

Consigliere Delegato

*Roberto D'Imperio*

Consiglieri Co-Delegati

*Stefano Marchese e Paolo Moretti*



## Indice

1. Premessa .....	4
2. Sintesi delle principali disposizioni dell'IFRS 2 .....	5
3. Profili fiscali relativi ai piani di <i>stock options</i> .....	8
3.1 Sostanza economica dell'operazione secondo l'IFRS 2.....	9
3.2 Le due diverse posizioni della dottrina sul momento di rilevanza fiscale dei costi da <i>stock options</i> .....	11
3.3 Posizione della Commissione .....	16

## IFRS 2 – Pagamenti basati su azioni<sup>1</sup>

### 1. Premessa

Nel presente contributo si riporta una sintesi delle principali questioni problematiche derivanti dalle possibili divergenze tra le regole dettate dall'IFRS 2 *Pagamenti basati sulle azioni*<sup>2</sup> e le norme sul reddito d'impresa contenute nel Tuir.

Il documento tiene conto delle nuove disposizioni introdotte per i soggetti *IAS adopter* dalla L. n. 244/2007 (Finanziaria 2008) ed integrate dal D.M. n. 48 del 1.4.2009 (Decreto IAS) che, come noto, sono improntate ad un principio di derivazione rafforzata del reddito d'impresa dalle risultanze del bilancio.

La sintesi qui riportata si basa prevalentemente, oltreché sulle fonti normative e la citata Relazione, sui contributi della dottrina rinvenuti nelle maggiori riviste di settore.

Prima di esporre le principali problematiche di tipo fiscale evidenziate dai vari commentatori, si ritiene necessario presentare alcune delle disposizioni contenute nell'IFRS 2 relative agli aspetti contabili del principio.

---

<sup>1</sup> Documento redatto da *Alessio Iannucci* con la collaborazione di *Claudio Peroni* ed approvato dalla Commissione "Imposte Dirette, Reddito d'Impresa e Operazioni Straordinarie" dell'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Roma, in data 22 febbraio 2010. La Commissione è composta da: *Alfonso Trivoli* (Presidente), *Ermanno Fonderico* (Vicepresidente), *Gianluca De Candia* (Vicepresidente), *Claudio Peroni* (Segretario), *Giacomo Albano*, *Fabio Aramini*, *Christian Bianchi*, *Antonella Bientinesi*, *Domenico Buono*, *Walter Di Cristo*, *Carlo Di Giuliomaria*, *Carlo Dottarelli*, *Giuseppe Gatti*, *Alessio Iannucci*, *Francesca Mariotti*, *Silvia Massariello*, *Elena Mattesi*, *Domenico Muratori*, *Paolo Petrangeli*, *Marco Maria Ricci*, *Giacomo Ricotti*, *Guerino Russetti*, *Carlo Sauve*, *Roberto Tudini*, *Roberto Vertolli*.

<sup>2</sup> Ai fini del presente elaborato fa riferimento alla versione dell'IFRS 2 contenuta nel regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione del 3 novembre 2008, pubblicata sulla GUCE L 320 del 21 novembre 2008.

## 2. Sintesi delle principali disposizioni dell'IFRS 2

L'IFRS 2 definisce l'operazione con pagamento basato su azioni *"un'operazione in cui l'entità riceve beni o servizi come corrispettivo di strumenti rappresentativi di capitale della entità (incluse le azioni o le opzioni su azioni), oppure acquisisce beni o servizi sostenendo delle passività nei confronti del fornitore di tali beni o servizi per importi basati sul prezzo delle azioni delle entità o di altri strumenti rappresentativi di capitale della entità stessa"*.

In altre parole, si tratta di un'operazione mediante la quale l'impresa acquista o riceve beni e/o servizi e quale corrispettivo attribuisce al cedente o propri strumenti rappresentativi di capitale (azioni o opzioni su azioni)<sup>3</sup> o si obbliga a pagargli un importo definito in relazione al prezzo delle proprie azioni o di altri strumenti rappresentativi di capitale.

Le operazioni con pagamento basato su azioni includono:

- le operazioni con pagamento basato su azioni regolate con strumenti rappresentativi di capitale (*equity settled*), in cui l'entità riceve beni o servizi come corrispettivo degli strumenti rappresentativi di capitale dell'entità (incluse le azioni e le opzioni su azioni);
- le operazioni con pagamento basato su azioni regolate per cassa (*cash settled*), in cui l'entità riceve beni o servizi assumendo delle passività nei confronti dei fornitori di tali beni o servizi per importi basati sul prezzo (o valore) delle azioni dell'entità o di altri strumenti rappresentativi di capitale dell'entità stessa; e

---

<sup>3</sup> Si osserva che, secondo quanto previsto dallo IAS 32, il patrimonio netto di un'impresa IAS non viene influenzato soltanto dai conferimenti e dagli importi di denaro, beni e servizi che comportano l'emissione di azioni, quote o strumenti partecipativi, ma anche da quelli effettuati in base a contratti con cui il conferente o l'apportante sia remunerato dalla società mediante il diritto a ricevere, ad una data scadenza, strumenti rappresentativi del capitale della società. In questo caso l'apporto di denaro o in natura (beni o servizi) potrebbe essere effettuato non solo da un socio ma anche da un terzo (ad esempio, un obbligazionista, un dipendente, un fornitore, un cliente o un qualsiasi altro investitore).

- operazioni in cui l'entità riceve o acquisisce beni o servizi e i termini dell'accordo prevedono che l'entità, o il fornitore di tali beni o servizi, possa scegliere tra il regolamento per cassa o l'emissione di strumenti rappresentativi di capitale.

I beni e/o servizi acquisiti o ricevuti dall'impresa in relazione ad un'operazione con pagamento basato su azioni sono rilevati in bilancio come attività (se soddisfano i requisiti per essere rilevati come tali) o come costo, con contropartita:

- un corrispondente incremento del patrimonio netto, per le operazioni "*equity settled*"; o
- una passività, per le operazioni "*cash settled*".

Nel caso di operazioni "*equity settled*" il principio prevede che l'impresa deve valutare i beni e/o servizi acquisiti o ricevuti e il corrispondente incremento di patrimonio netto sulla base del *fair value* dei beni e/o servizi, a meno che il *fair value* sia non stimabile attendibilmente. In questo caso, il *fair value* dei beni e/o servizi deve essere stimato indirettamente facendo riferimento al *fair value* degli strumenti rappresentativi di capitale assegnati.

Più in particolare:

- nel caso di azioni o di opzioni su azioni (o altri strumenti rappresentativi di capitale) assegnati ai dipendenti e terzi che forniscono servizi similari, non è possibile in genere valutare i servizi ricevuti a fronte della retribuzione del dipendente e pertanto l'impresa stima il *fair value* dei servizi resi dai dipendenti avendo riguardo al *fair value* degli strumenti rappresentativi di capitale assegnati. Il *fair value* è determinato alla data di assegnazione di tali strumenti;
- nel caso di azioni o di opzioni su azioni (o altri strumenti rappresentativi di capitale) assegnati a terzi non dipendenti, vi è la presunzione secondo la quale il *fair value* dei beni e/o servizi ricevuti possa stimarsi attendibilmente. Il *fair value* deve essere stimato alla data in cui l'impresa ottiene i beni o la controparte presta il servizio. Nelle rare circostanze in cui la

presunzione sopraindicata non sia valida il *fair value* deve essere stimato con riferimento al *fair value* degli strumenti rappresentativi di capitale assegnati, valutati alla data in cui l'entità ottiene i beni o la controparte presta il servizio.

Nel caso di operazioni "*equity settled*" il diritto a ricevere tali strumenti può essere soggetto a condizioni di maturazione dei servizi<sup>4</sup>.

Se gli strumenti rappresentativi di capitale maturano solo al termine di uno specifico periodo di prestazione dei servizi, l'impresa deve presumere che i servizi resi dalla controparte come corrispettivo di tali strumenti saranno ricevuti in futuro, nel periodo di maturazione (c.d. *vesting period*). L'impresa deve rilevare i servizi resi dalla controparte (iscrizione del costo) nel periodo di maturazione, contestualmente alla loro prestazione, con un corrispondente incremento del patrimonio netto.

Se gli strumenti rappresentativi di capitale maturano immediatamente, la controparte non deve completare uno specifico periodo di prestazione dei servizi prima di acquisire la titolarità incondizionata di tali strumenti. In tale caso, alla data di assegnazione, l'impresa deve considerare i servizi come ricevuti con un corrispondente incremento del patrimonio netto.

La stima del *fair value* degli strumenti rappresentativi di capitale assegnati è effettuata in base ai prezzi di mercato, se disponibili (tenendo conto dei termini e delle condizioni in base ai quali tali strumenti sono stati assegnati) o, in mancanza di tali prezzi, mediante apposite tecniche di valutazione.

Le condizioni di maturazione non devono essere considerate nella stima del *fair value* delle azioni o delle opzioni su azioni alla data di misurazione. Esse devono essere invece considerate rettificando il numero degli strumenti rappresentativi di capitale inclusi nella misurazione

---

<sup>4</sup> Le condizioni di maturazione sono sia condizioni di servizio sia condizioni di risultato. Ad esempio, l'assegnazione di azioni o di opzioni su azioni a un dipendente può essere condizionata alla permanenza alle dipendenze dell'impresa per un determinato periodo o al raggiungimento di determinata crescita dei profitti o un incremento del prezzo delle azioni dell'impresa.

dell'importo dell'operazione, così che l'importo iscritto in bilancio per beni o servizi ricevuti come corrispettivo degli strumenti di capitale assegnati (iscrizione come attività o costo) risulti basato sul numero di strumenti che definitivamente matureranno successivamente. Pertanto, l'IFRS 2 stabilisce che l'impresa deve rilevare i beni o i servizi ricevuti nel periodo di maturazione in base alla migliore stima disponibile circa il numero degli strumenti finanziari che ci si attende matureranno ma, se necessario, deve rivedere tale stima alla luce di informazioni successive che indicano che il numero degli strumenti che matureranno differisce dalle stime effettuate in precedenza. Alla data di maturazione l'impresa rivede la stima per rilevare un importo pari al numero degli strumenti rappresentativi di capitale che effettivamente sono maturati<sup>5</sup>.

### **3. Profili fiscali relativi ai piani di *stock options***

L'analisi dei profili tributari che segue riguarda esclusivamente il trattamento fiscale degli oneri relativi ai piani di *stock option*. Si tratta, dunque, solo di una delle possibili operazioni con pagamento basato su azioni disciplinate dall'IFRS 2, ancorché, per la diffusione di tali piani e per le problematiche che essi sollevano, senz'altro una delle più rilevanti. L'analisi di altre operazioni (*equity settled o cash settled*) comprese nel campo di applicazione dell'IFRS 2 sarà eventualmente affrontata in un separato documento. Il presente documento non si occupa del caso in cui un'operazione con pagamento basato su azioni preveda l'iscrizione in bilancio di un'attività, anziché di un costo, a fronte dell'incremento di patrimonio netto. Esula pertanto dalla trattazione il caso di costi capitalizzati nel valore di un'attività.

---

<sup>5</sup> Questo criterio contabile è noto come metodo della data di assegnazione modificata, in quanto il numero degli strumenti di capitale compresi nella determinazione dell'importo dell'operazione è rettificato per riflettere l'esito delle condizioni di maturazione, ma non viene apportata alcuna modifica al *fair value* di quegli strumenti di capitale. Il *fair value* è infatti stimato alla data di assegnazione (per le operazioni con dipendenti e terzi che forniscono beni similari) e non è rivisto successivamente. Pertanto, aumenti o riduzioni di *fair value* degli strumenti rappresentativi di capitale dopo la data di assegnazione non devono essere considerati nel momento in cui si determina l'importo dell'operazione (ad eccezione del caso in cui si debba misurare il *fair value* incrementale trasferito se un'assegnazione di strumenti rappresentativi di capitale viene modificata successivamente). Cfr. IFRS 2 , Esempi illustrativi, IG 9-12.

### 3.1 Sostanza economica dell'operazione secondo l'IFRS 2

Ai fini dell'analisi degli aspetti fiscali relativi al principio in esame è opportuno richiamare brevemente quanto sopra già riportato in merito al trattamento contabile delle operazioni *equity settled* (tra i quali i piani di *stock options*) ed evidenziare la ratio alla base del suddetto trattamento.

E' stato precisato che:

- la società che attribuisce le *stock options* rileva a conto economico il costo relativo ai servizi lavorativi prestati dal dipendente ed iscrive in contropartita una riserva di patrimonio netto;
- se, come tipicamente avviene, il diritto ad esercitare le opzioni matura solo dopo un certo lasso temporale (c.d. *vesting period*), la rilevazione dei servizi resi (l'iscrizione del costo) viene effettuata nel periodo di maturazione, contestualmente alla loro prestazione, con un corrispondente incremento del patrimonio netto;
- il costo da rilevare a conto economico negli esercizi del *vesting* (e la corrispondente riserva del netto) è determinato in base al *fair value* degli strumenti rappresentativi di capitale assegnati (nel caso specifico opzioni su azioni);
- qualora la *stock option* non venga più esercitata non avviene alcuna modifica del patrimonio netto.

I motivi alla base di tale trattamento contabile sono rinvenibili nelle *Basis for Conclusion*, ove si chiarisce che un'operazione di *stock option* "è sostanzialmente identica a qualsiasi altra emissione di strumenti rappresentativi di capitale. In altre parole, l'impresa ha ricevuto delle risorse (beni o servizi) come corrispettivo dell'emissione delle azioni, opzioni su azioni o altri strumenti rappresentativi di strumenti di capitale. L'impresa contabilizza dunque l'afflusso delle risorse (beni o servizi) e l'incremento del patrimonio netto e, successivamente, al momento del ricevimento delle risorse o ad una data successiva, rileva al conto economico il costo per l'utilizzo delle risorse ricevute" (IFRS 2, BC 31).

Nel caso di un'operazione di *stock option* il corrispettivo di cui sopra viene rilevato immediatamente come costo nel conto economico, in quanto le risorse ricevute dall'impresa si considerano immediatamente consumate (utilizzate) al momento della ricezione. Il *Board* dello IASB ha previsto infatti che la tempistica (*timing*) nel consumo di tali risorse non modifica il principio: in bilancio occorre rilevare la ricezione e il consumo delle risorse, anche quando il consumo (l'utilizzo) si verifica nello stesso momento, prima o dopo, la ricezione delle stesse (IFRS 2, BC. 43-44).

Secondo quanto previsto dall'IFRS 2, l'opzione è concessa ai dipendenti in cambio dell'opera prestata; il valore dell'opzione è contabilizzato al conto economico come spesa del personale<sup>6</sup> con contropartita in una riserva del patrimonio netto. Nel principio si legge infatti che *"... le azioni, le opzioni su azioni o altri strumenti rappresentativi di capitale vengono assegnati ai dipendenti proprio in quanto dipendenti. Gli strumenti rappresentativi di capitale assegnati sono comunque parte del pacchetto retributivo complessivo ..."* (IFRS 2, BC 39). La valutazione dell'opzione è effettuata al *fair value* dello strumento rappresentativo di capitale<sup>7</sup> già alla data dell'assegnazione.

La qualificazione di tale costo come spesa per il personale trova un ulteriore riscontro nel fatto che lo stesso non deve essere stornato (con rilevazione di un provento) neanche nel caso in cui, dopo la data maturazione, le opzioni vengono annullate o non vengono esercitate (IFRS 2, 23). Nelle *Basis for Conclusions* si precisa che *"l'estinzione di un'opzione su azione al termine del periodo di esercizio non cambia il fatto che sia stata effettuata l'operazione originaria, ossia che i beni o servizi siano stati ricevuti come corrispettivo per l'emissione di uno strumento rappresentativo di capitale (opzione su azioni); l'estinzione dell'opzione non rappresenta dunque per l'impresa un provento, in quanto non vi è una modifica nelle attività nette dell'impresa (entity's net assets). In altre parole, sebbene alcuni potrebbero vedere in un tale evento un benefico per i rimanenti azionisti, non vi è alcun effetto sulla situazione patrimoniale dell'impresa. In effetti, una tipologia di*

---

<sup>6</sup> Cfr. IFRS 2, Guida applicativa, Esempio 1.

<sup>7</sup> L'IFRS 2 specifica che, in caso di operazioni che coinvolgono dipendenti della società, il *fair value* dei servizi ricevuti è stimato con riferimento al *fair value* degli strumenti rappresentativi di capitale assegnati, dato che normalmente è impraticabile stimare in modo attendibile il *fair value* dei servizi ricevuti.

*equity interest (the share option holders' interest) diviene parte di una altra tipologia di equity interest (the shareholders' interest). Il Board ha concluso dunque che l'unico trattamento contabile che deve essere richiesto è rappresentato da un movimento all'interno dell'equity, per riflettere il fatto che le opzioni su azioni non si considerano più emesse (ad esempio il trasferimento di una tipologia di equity interest ad un'altra)" (IFRS 2, BC 219).*

In sostanza, l'operazione è considerata alla stregua di un conferimento di prestazioni lavorative nel quale l'asset ricevuto dalla società conferitaria (il fattore lavoro) è speso a conto economico quale spesa del personale. Il costo rilevato a conto economico rappresenta dunque il consumo della risorsa lavoro apportata dal dipendente. In caso di operazioni soggette a condizioni di maturazione, la valorizzazione di questo asset deve essere aggiornata ad ogni chiusura di esercizio e quindi può subire delle variazioni nel corso del suddetto periodo. Tali effetti contabili sono tuttavia permanenti, nel senso che l'eventuale mancato esercizio delle opzioni non comporta alcuna modifica dell'incremento di patrimonio netto rilevato già al momento dell'attribuzione delle opzioni.

Questa impostazione non è stata immune da critiche in sede di revisione del principio contabile e di questo si dà ampiamente conto nelle stesse *Basis for Conclusion*. Ma, come ivi precisato, lo IASB ha ritenuto questa la rappresentazione più aderente alla sostanza economica dell'operazione.

### **3.2 Le due diverse posizioni della dottrina sul momento di rilevanza fiscale dei costi da *stock options***

Questa premessa risulta necessaria al fine di inquadrare il trattamento fiscale dell'operazione, con riferimento al quale si sono sviluppati in dottrina due orientamenti contrastanti:

- il primo orientamento a favore della deducibilità del costo nell'esercizio di rilevazione a conto economico e dunque prima dell'eventuale esercizio dell'opzione;

- il secondo orientamento contrario alla deducibilità del costo nell'esercizio di rilevazione e dunque a favore del rinvio della sua deducibilità al momento in cui il costo diviene "effettivo" ovvero al momento dell'esercizio dell'opzione.

Primo orientamento: deducibilità del costo in base alla sua imputazione a conto economico<sup>8</sup>

Questo primo orientamento valorizza l'impostazione IAS, ritenendola valida anche ai fini tributari e pervenendo alla conclusione che i costi medio tempore imputati al conto economico risultano pienamente deducibili. Gli argomenti addotti dai sostenitori di tale posizione possono essere così riassunti:

- l'IFRS 2 qualifica chiaramente i suddetti costi quali spese di lavoro dipendente e tale qualificazione opera anche ai fini Ires, ai sensi dell'art. 83 del Tuir in base al quale *"per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali ... .. valgono, anche in deroga alle disposizioni dei successivi articoli della presente sezione, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti da detti principi contabili"*. Non essendovi norme nel Tuir che ne precludano la deducibilità, i suddetti costi risultano deducibili;
- l'operazione è considerata nell'ambito dell'IFRS 2 alla stregua di un conferimento di opere e servizi. La *stock option* assume quindi rilevanza fiscale nei modi e nei tempi in cui il fattore produttivo conferito (il servizio lavorativo dei dipendenti) partecipa alla produzione del reddito d'impresa, così come avviene in un qualsiasi conferimento in natura. E' infatti pacifico che il valore normale dei beni ricevuti in conferimento costituisca costo fiscalmente riconosciuto per il conferitario. Peraltro, la fattispecie in esame è stata già affrontata

---

<sup>8</sup> PIAZZA, *Aspetti fiscali dei pagamenti basati su azioni*, in *Il Fisco*, n. 27/2008, pag. 4840; MURATORI, *Profili tributari dei componenti imputati direttamente a patrimonio netto secondo gli IAS*, in *Rassegna tributaria*, n. 5/2008, pag. 1378; ROSSI – SCARIONI, *Regime fiscale dell'onere da stock option per i soggetti IAS*, in *Bollettino Tributario*, n. 17/2009.

dall'Agenzia delle Entrate che ha considerato deducibile dal reddito dell'impresa il costo per l'impresa conferitaria<sup>9</sup>;

- per quanto concerne il periodo di imposta di competenza, questo deve individuarsi con i periodi di imposta nei quali l'onere concorre alla formazione del risultato di bilancio. Deve infatti oramai ritenersi irrilevante la presenza, nell'ambito del piano, di eventuali condizioni di maturazione del diritto (come ad esempio le condizioni di servizio), non dovendo più ricercarsi a questi fini la certezza giuridica dell'esistenza del costo, ma essendo sufficienti quei requisiti di certezza probabilistica che guidano l'imputazione temporale nel bilancio IAS<sup>10</sup>.

Quanto al successivo momento dell'esercizio dell'opzione, nell'ambito di questo orientamento sembrano profilarsi due distinte posizioni:

- in caso di *stock option*, l'approccio più razionale da seguire è lo stesso valido per le opzioni emesse a fronte di un corrispettivo in denaro. In tale ottica, il corrispettivo che la società ha incassato all'atto dell'emissione dell'opzione deve essere "riqualificato" fiscalmente come una passività finanziaria, e come tale non tassabile fino alla scadenza del diritto. Alla scadenza del piano il corrispettivo diviene un provento la cui non imponibilità, nel solo caso di esercizio delle *stock option*, deriva esclusivamente dal fatto che proviene da un socio, ai

---

<sup>9</sup> Cfr. Risoluzione Agenzia delle Entrate 16 marzo 2005 n. 35/E, relativa al conferimento di opere e servizi al capitale di una Srl.

<sup>10</sup> Taluni autori hanno anche affrontato il tema della deducibilità degli oneri relativi a *stock options* attribuite agli amministratori di società, i cui compensi, come noto, sono deducibili per cassa ai sensi dell'art. 95.5 del Tuir, pacificamente applicabile anche ai soggetti IAS. Secondo tali autori, nei piani di *stock option* che prevedono l'incapibilità delle opzioni, l'art. 95.5 del Tuir non risulta applicabile, in quanto tale disposizione presuppone l'individuazione del momento in cui il compenso possa dirsi giuridicamente corrisposto; ma ove le opzioni non siano cedibili non può parlarsi di pagamento, né in denaro né in natura, all'amministratore. Tale ricostruzione è anche confermata dalla prassi amministrativa (C.M. n. 98/E del 17.5.2000). Tali considerazioni inducono a ritenere l'art. 95.5 Tuir norma estranea ai piani di *stock option* suddetti, con la conseguenza che risulta applicabile il principio di competenza in base all'imputazione dettata dalle regole IAS. ROSSI-SCARIONI, *Regime fiscale dell'onere da stock option*, Bollettino Tributario n. 17/2009, pag. 1274 e ss.

sensi dell'art. 88.4 del Tuir<sup>11</sup>. Da tale osservazione, sembra dunque riconoscersi la tassabilità di tale provento nel diverso caso di mancato esercizio dell'opzione<sup>12</sup>;

- secondo taluni autori, invece, l'eventuale mancato esercizio del diritto di opzione da parte del beneficiario non implica alcuna conseguenza fiscale in capo alla società emittente, tenuto conto del fatto che "l'assegnazione del diritto di opzione su azioni della stessa società costituisce nell'ambito IAS un'autonoma operazione sul capitale che si compie al momento stesso dell'assegnazione e che prescinde, dunque, dalle successive vicende che possono riguardare la sorte del diritto<sup>13</sup>.

#### Secondo orientamento: deducibilità rinviata al momento dell'esercizio dell'opzione<sup>14</sup>

In base a questo secondo orientamento, il componente negativo di reddito iscritto al conto economico non è immediatamente deducibile. In particolare, le motivazioni alla base di tale posizione sono le seguenti:

- il suddetto componente negativo non rappresenta un costo effettivo in quanto non comporta una effettiva diminuzione patrimoniale per la società. I costi effettivamente sostenuti sono, infatti, solo quelli che si riverberano sempre in una diminuzione del patrimonio netto segnaletica di una riduzione della capacità contributiva che invece non si verifica nel caso dei piani di *stock option*, almeno nel periodo del *vesting*. Il costo diverrà effettivo solo al momento dell'esercizio delle opzioni e, in caso di attribuzione di azioni proprie acquistate da terzi, sarà rappresentato dalla differenza tra il valore di carico delle

---

<sup>11</sup> L'art. 88 prevede che non si considerano sopravvenienze attive i versamenti in denaro o in natura fatti a fondo perduto o in conto capitale alle società e agli enti di cui all'art. 73, comma 1, lettere a) e b), dai propri soci. La norma si applica anche con riguardo agli apporti effettuati dai possessori di strumenti finanziari similari alle azioni.

<sup>12</sup> PIAZZA, *Aspetti fiscali dei pagamenti basati su azioni*, in *Il Fisco*, n. 27/2008, pag. 4865.

<sup>13</sup> Cfr. ROSSI-SCARIONI, *Regime fiscale dell'onere da stock option*, *Bollettino Tributario* n. 17/2009, pag. 1275.

<sup>14</sup> TRETTEL-CROVATO, *I costi da stock option nella determinazione del reddito di lavoro*, in *Dialoghi tributari*, n. 1/2008, pag. 95; VALACCA, *I benefici ai dipendenti secondo IAS 19 e IFRS 2*, in *Corriere tributario* n. 44/2007, pag. 3589; CROVATO, *La fiscalità degli IAS*, *Il Sole 24 Ore*, 2009, pag. 152 e ss.

azioni cedute ai beneficiari e i prezzi da questi ultimi corrisposti alla società<sup>15</sup> o, con le dovute cautele, dal costo riaddebitato alla società del gruppo nei piani infragruppo. Prima di questo momento (futuro ed eventuale) il costo iscritto al conto economico non rappresenta un onere sul piano della capacità contributiva bensì un mero accantonamento e come tale indeducibile in quanto non previsto dal Tuir. Infatti, *“l’iscrizione del costo figurativo al momento già all’esercizio dell’opzione (con un minor risultato di periodo controbilanciato però dalla riserva di pari ammontare appostata a patrimonio netto) ha un effetto patrimoniale (in termini di debito effettivo) rinviato ad un momento successivo (quello dell’effettivo esercizio dei diritti a ricevere le azioni da parte del dipendente), quando il costo si manifesta eventualmente attraverso un fatto esterno (riaddebito, acquisto e cessione delle azioni al dipendente)”*. L’iscrizione del costo prima dell’esercizio dell’opzione rappresenta un mero fatto interno, da contabilizzare quasi per memoria. Viene osservato, infine, che vi sono ipotesi nelle quali un costo effettivo non sarà mai sostenuto dalla società come ad esempio nel caso di attribuzione di azioni di nuova emissione. In tal caso, si verifica esclusivamente una diluizione dell’azionariato;

- sebbene il tenore letterale delle norme del TUIR non escluda la deducibilità del costo medio tempore imputato al conto economico, taluni autori ritengono che *“l’insieme delle disposizioni fiscali risultano come adeguate ad esprimere un proprio spirito sistematico che qualche volta può rendere indeducibile o non imponible un determinato elemento anche in assenza di disposizioni espresse, in un senso o nell’altro”*<sup>16</sup>. Le componenti reddituali devono inquadrarsi sempre in base ai principi generali che regolano il sistema impositivo del reddito d’impresa; un costo è dunque deducibile solo se sussistono i requisiti di inerenza, competenza (valgono sul punto i criteri IAS) ed effettività;

---

<sup>15</sup> Gli autori osservano che, nonostante le azioni proprie siano nell’ambito degli IAS portate a riduzione del patrimonio netto, ciò non dovrebbe comunque comportare di per sé l’irrelevanza fiscale della cessione di tali azioni ai dipendenti, poiché l’acquisto dal mercato e la cessione al dipendente dell’azione propria rappresenta il pagamento di un benefit dando luogo nella sostanza ad un fenomeno reddituale. Tali considerazioni dovrebbero portare alla conclusione che le azioni proprie, benché non risultanti nell’attivo patrimoniale, rilevino quali assets da un punto di vista tributario.

<sup>16</sup> Cfr. F. CROVATO (a cura di), *La fiscalità degli IAS*, Il Sole 24 Ore, 2009 e inoltre CROVATO-LUPI, *Il reddito d’impresa*, Il Sole 24 Ore, Milano, 2002, capitolo I.

- su un piano più generale, a ben vedere il costo relativo al fattore lavoro è quantificato e rilevato a conto economico sulla base del *fair value* degli strumenti rappresentativi di capitale assegnati. Come noto, ai sensi dell'art. 83 TUIR, rilevano ai fini fiscali le imputazioni temporali, le qualificazioni e le classificazioni IAS ma non anche i criteri di valutazione al *fair value*.

### 3.3 Posizione della Commissione

L'orientamento della Commissione è a favore della tesi della deducibilità del costo nell'esercizio di imputazione al conto economico secondo le regole IAS, in quanto maggiormente rispettosa del principio di derivazione sancito dal nuovo articolo 83 del Tuir, secondo il quale, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali, sono validi i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti da detti principi contabili.

L'IFRS 2 considera gli oneri di *stock options* quali veri e propri costi sostenuti per l'impiego della risorsa lavoro e tale circostanza deve essere valorizzata anche ai fini fiscali, sia con riferimento alla qualificazione dell'onere (costo di lavoro) sia con riferimento alla sua imputazione temporale (imputazione nel periodo del *vesting*).

Nel contempo, sembra si debba tener conto del principio di effettività che caratterizza, alla luce del più generale principio costituzionale di capacità contributiva, il sistema delle imposte dirette. Per tale motivo si ritiene che il giusto temperamento del principio di derivazione rafforzata e del principio di effettività possa realizzarsi mediante la tassazione, in via extracontabile, della sopravvenienza attiva che emerge nel caso in cui la *stock option* non venga esercitata.

In tal caso, infatti, si realizzerebbe l'acquisizione di una risorsa senza che sia stato pagato alcun corrispettivo in azioni. In altri termini, sembrerebbe uscirsene dall'iniziale configurazione dell'operazione quale conferimento a patrimonio di opere e servizi per giungere ad una ipotesi di acquisizione di risorse a titolo gratuito. Ciò dovrebbe ragionevolmente condurre, nell'esercizio in cui vi è la certezza che la *stock option* non possa più essere esercitata, alla tassazione, in via extracontabile, della sopravvenienza attiva (che esprime l'arricchimento ottenuto dal datore di

lavoro e si pone come fenomeno speculare rispetto ai costi precedentemente spesi e dedotti). Con la conseguenza che la riserva iscritta nel patrimonio netto, originariamente destinata ad aumento di capitale sociale, si trasformerebbe, per la parte di opzioni non esercitate, in riserva di utili.

Il tema appare comunque molto delicato. Non può infatti negarsi che, nell'ottica dell'IFRS 2, in realtà il corrispettivo dell'acquisizione della risorsa lavoro è rappresentato dalla attribuzione delle opzioni, per cui l'operazione è considerata già realizzata *ab initio* quale operazione di *equity*, a prescindere dal futuro concreto esercizio di tali opzioni. Tanto che nelle *Basis for Conclusions* viene espressamente chiarito che l'estinzione di un'opzione al termine del periodo di esercizio non rappresenta per l'impresa un "provento" in quanto non vi è alcun effetto sulla situazione patrimoniale.

Va infine rilevato che, ove si aderisse al secondo dei due citati orientamenti (deducibilità dei soli costi da negoziazione al momento dell'esercizio delle opzioni, peraltro nel solo caso di attribuzione di azioni proprie), si porrebbe comunque un problema di corretta qualificazione della riserva iscritta nel patrimonio netto sia ai fini civilistici sia ai fini fiscali.



Consiglio Nazionale  
dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili

Studio

# IAS 11

## Commesse a lungo termine

Dicembre 2010





Consiglio Nazionale  
dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili

A cura della Commissione "Imposte Dirette, Reddito d'Impresa e Operazioni Straordinarie"  
dell'Ordine di Roma.

Approvato dalla Commissione

**"IMPOSTE DIRETTE E REDDITO D'IMPRESA"**

Presidente

*Franco Vernassa*

Componenti

*Cosimo Cavalluzzo*

*Cristina Degli Esposti*

*Diego Di Liberti*

*Guido Gasparini Berlingeri*

*Riccardo Giorgetti*

*Andrea Maggio*

*Marco Magnoni*

*Stefano Pugno*

*Emanuele Re*

*Antonio Ventrella*

Segreteria tecnica

*Laura Pascarella*

Mandato 2008-2012

Area di delega

Diritto Tributario e Rapporti con l'Amministrazione  
Finanziaria

Consigliere Delegato

*Roberto D'Imperio*

Consiglieri Co-Delegati

*Stefano Marchese e Paolo Moretti*



## Indice

1. Premessa .....	4
2. L'individuazione delle commesse a lungo termine.....	5
2.1 L'oggetto della commessa.....	5
2.2 La durata della commessa in corso di esecuzione.....	9
3. La valutazione delle commesse a lungo termine.....	11
3.1 I ricavi di commessa .....	11
3.2 I costi di commessa .....	13
3.3 I metodi di determinaizone della percentuale di completamento.....	14
4. Effetti conseguenti alla prima adozione dello IAS n. 11 .....	18

## IAS 11 – Commesse a lungo termine<sup>1</sup>

### 1. Premessa

In via preliminare, si evidenzia opportunamente che le considerazioni di seguito esposte muovono dal presupposto che – in base al noto principio di derivazione stabilito dall'art. 83, comma 1, Tuir<sup>2</sup> - i principi contabili internazionali siano immediatamente rilevanti nella determinazione del reddito di impresa, seppure da ciò possano eventualmente derivare deroghe rispetto alla disciplina imposta dalle singole norme dello stesso Tuir<sup>3</sup>.

Premesso quanto sopra, si è dunque esaminato se, per effetto dell'applicazione dei criteri e delle metodologie individuate dal principio contabile internazionale IAS n. 11, possano concretamente emergere particolari divergenze rispetto alla disciplina che attualmente presiede alla valutazione fiscale delle opere in corso di esecuzione pluriennale.

---

<sup>1</sup> Documento redatto da *Elena Mattesi* ed approvato dalla Commissione "Imposte Dirette, Reddito d'Impresa e Operazioni Straordinarie" dell'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Roma, in data 9 dicembre 2009. La Commissione è composta da: *Alfonso Trivoli* (Presidente), *Ermanno Fonderico* (Vicepresidente), *Gianluca De Candia* (Vicepresidente), *Claudio Peroni* (Segretario), *Giacomo Albano*, *Fabio Aramini*, *Christian Bianchi*, *Antonella Bientinesi*, *Domenico Buono*, *Walter Di Cristo*, *Carlo Di Giuliomaria*, *Carlo Dottarelli*, *Giuseppe Gatti*, *Alessio Iannucci*, *Francesca Mariotti*, *Silvia Massariello*, *Elena Mattesi*, *Domenico Muratori*, *Paolo Petrangeli*, *Marco Maria Ricci*, *Giacomo Ricotti*, *Guerino Russetti*, *Carlo Sauve*, *Roberto Tudini*, *Roberto Vertolli*.

<sup>2</sup> Dispone la citata norma che "Il reddito complessivo è determinato apportando all'utile o alla perdita risultante dal conto economico, relativo all'esercizio chiuso nel periodo d'imposta, le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti all'applicazione dei criteri stabiliti nelle successive disposizioni della presente sezione. In caso di attività che fruiscono di regimi di parziale o totale detassazione del reddito, le relative perdite fiscali assumono rilevanza nella stessa misura in cui assumerebbero rilevanza i risultati positivi. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, valgono, anche in deroga alle disposizioni dei successivi articoli della presente sezione, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti da detti principi contabili".

<sup>3</sup> La sostanziale superiorità dei criteri derivanti all'applicazione degli IAS è stata nuovamente affermata a mezzo dell'art.2 D.M. 1° aprile 2009, soprattutto con riferimento al criterio di "prevalenza della sostanza sulla forma".

Sulla questione, si può fin d'ora anticipare che, fatte salve talune considerazioni di ordine transitorio, l'adozione del principio IAS n. 11 non dovrebbe dar luogo a particolari problematiche tributarie. Ciò dipende dal fatto che la vigente formulazione dell'art. 93 Tuir appare già sostanzialmente conforme alla prassi contabile internazionale, sia per quanto attiene la 'qualificazione' delle commesse in corso di esecuzione; sia, soprattutto, per quanto riguarda la relativa 'valutazione'<sup>4</sup>, attualmente consentita dal legislatore tributario solo in base alla metodologia contabile che si basa sui corrispettivi pattuiti<sup>5</sup>.

Premesso quanto sopra, vengono pertanto illustrati i principali profili applicativi del principio contabile internazionale IAS n. 11, e le connesse conseguenze di ordine fiscale.

## 2. L'individuazione delle commesse a lungo termine

### 2.1 L'oggetto della commessa

Il principio IAS 11 si occupa delle commesse 'a lungo termine' che sono definite, al paragrafo 3, quali contratti stipulati "*specificamente per la costruzione di un bene o di una combinazione di beni strettamente connessi o interdipendenti per ciò che riguarda la loro progettazione, tecnologia e funzione o la loro utilizzazione finale*".

---

<sup>4</sup> Al riguardo, è opportuno evidenziare la sussistenza di un consolidato orientamento dottrinale in base al quale - tenuto anche conto di quanto specificato dalla Relazione ministeriale di accompagnamento al D.M. 1° aprile 2009, n. 48 - la menzionata prevalenza dei criteri IAS rispetto alle norme del Testo Unico non dovrebbe comunque riguardare le regole di 'valutazione' di fine esercizio degli elementi patrimoniali, non essendo intento del legislatore quello di pregiudicare gli interessi dell'Erario.

Sul punto, cfr. ASSONIME, Circolare n. 53/2008, p. 85; ZIZZO, *L'Ires e i principi contabili internazionali: dalla neutralità sostanziale alla neutralità procedurale*, in Rass. Trib. 2008, n. 2, p. 317 ss.; VICINI RONCHETTI, *Legge Finanziaria 2008 e principi IAS/IRFS*, in Rass. Trib. 2008, n. 3, p. 680. In linea di principio, dunque, si può ritenere che le modalità di valutazione delle opere in corso di esecuzione stabilite dall'art. 93 Tuir (i cui contenuti sostanziali, peraltro, sono conformi al principio IAS n. 11) non dovrebbero essere pregiudicate dall'adozione dei principi contabili internazionali.

<sup>5</sup> Con particolare riguardo alle opere in corso di esecuzione, la dottrina ha già avuto modo di evidenziare come le regole di valutazione dettate dall'art. 93 Tuir siano 'confermative' di quelle recate dal principio IAS n. 11. Cfr. FRANSONI, *L'imputazione a periodo nel reddito di impresa del soggetto IAS/IRFS*, in Corr. Trib. 2008, n. 39, p. 3145.

Sotto il profilo oggettivo, dunque, la nozione riguarda principalmente i 'beni', anche se le commesse possono comprendere le prestazioni di servizi che siano direttamente connesse alla costruzione del bene, qual è il caso delle prestazioni rese da architetti (cfr. IAS 11, par. 5, lettera a).

Si desume inoltre da tale definizione che, in linea di principio, ogni singolo contratto a lungo termine dovrebbe costituire una commessa oggetto di distinta valutazione. Tuttavia lo IAS 11 stabilisce altresì quali debbano essere le modalità di valutazione in ipotesi di commesse che siano tra loro suddivisibili o combinabili, precisando al par. 7 che:

1) quando una commessa si riferisce alla costruzione di una pluralità di beni, la costruzione di ciascun bene deve essere trattata come una distinta commessa se:

- (i) sono state presentate offerte distinte per ciascun bene;
- (ii) ciascun bene è stato oggetto di negoziazione distinta e l'appaltatore e il committente erano in grado di accettare o rifiutare la parte di commessa relativa a ciascun bene;
- (iii) si possono identificare i costi o i ricavi relativi alla costruzione di ciascun bene;

2) d'altra parte, un gruppo di commesse deve essere trattata come una singola commessa se:

- (i) il gruppo di commesse è negoziato come unico pacchetto,
- (ii) le commesse sono così strettamente connesse che fanno parte di un unico progetto con margine di profitto globale;
- (iii) le commesse sono realizzate simultaneamente o in sequenza continua.

Come già accennato in premessa, la riferita qualificazione delle commesse a lungo termine - e le conseguenze in termini di loro valutazione, frammentata o unitaria - dovrebbe comunque prevalere rispetto alla possibile diversa nozione delle "opere, forniture e servizi di durata ultrannuale" che il legislatore tributario fornisce nella vigente formulazione dell'art. 93 Tuir<sup>6</sup>.

---

<sup>6</sup> Al riguardo, si evidenzia che anche la relazione ministeriale di accompagnamento al citato D.M. 1° aprile 2009, n. 48 ha specificato che "se per la valutazione delle commesse di lunga durata gli IAS impongono di operare il 'combining' di contratti separatamente stipulati ma aventi ad oggetto opere funzionalmente o economicamente connesse ovvero il 'segmenting' di opere di natura autonoma ma dedotte nel medesimo

A ben vedere, detta prevalenza c.d. 'di principio' non dovrebbe però poter comportare alcuna concreta deroga rispetto alla vigente disciplina fiscale.

Tale considerazione dipende dalla circostanza per cui, anche nella disciplina del reddito di impresa, l'individuazione delle commesse a lungo termine avviene già in sostanziale conformità a quanto indicato sub 1) e 2). Ed infatti, l'art. 93 del Tuir riguarda specificamente le "*opere, forniture e servizi pattuiti come oggetto unitario*", intendendosi dunque riferire anche a quelle commesse in corso che, sebbene regolate da diversi contratti, siano fra loro oggettivamente connesse ed interdipendenti, in modo da costituire, di fatto, un'unica prestazione di durata ultrannuale<sup>7</sup>.

Secondo l'Amministrazione Finanziaria, in effetti, la norma citata può ben riguardare più contratti da cui derivano una serie di obbligazioni che, seppure distinte e singolarmente individuabili, sono tra di loro oggettivamente connesse in modo da perdere autonoma rilevanza e costituire un'unica e complessa prestazione volta al conseguimento di un risultato finale, diverso e ulteriore rispetto alle singole prestazioni in corso di esecuzione<sup>8</sup>. Viceversa, si evidenzia che, anche ad avviso della dottrina più accorta, la previsione di un contratto formalmente unico, ma il cui contenuto si riferisca a prestazioni autonome tra loro consente, in effetti, di applicare la disciplina fiscale ex art. 93 Tuir non all'intero accordo, ma alle singole prestazioni che lo compongono<sup>9</sup>.

---

*contratto, le rappresentazioni IAS devono prevalere sul riferimento contenuto nell'articolo 93 del TUIR all'oggetto unitario (inteso in senso giuridico) del contratto".*

<sup>7</sup> Sul punto, cfr. in dottrina ROSSI RAGAZZI, *I lavori in corso tra principi contabili e normativa tributaria*, ne Il Fisco 2006, n.8, pag. 1130; LEO, *Le imposte sui redditi nel TUIR*, Giuffrè 2006, p. 1393, secondo cui si deve trattare di lavori c.d. 'a corpo' per cui viene corrisposto un unico corrispettivo contrattuale.

<sup>8</sup> Cfr. Risoluzione Agenzia Entrate 31 ottobre 2002, n. 342/E, secondo cui non sono riconducibili alla nozione di commesse in corso di esecuzione le fattispecie contrattuali che prevedano la semplice esecuzione di prestazioni di servizi su base continuativa, pur se il prezzo pattuito sia unico per l'intera durata del contratto (qual è il caso sei servizi di gestione e manutenzione aventi una durata pluriennale).

<sup>9</sup> Cfr. PETTINATO-CASSINA, *Valutazione delle opere, forniture e servizi di durata ultrannuale*, in Corr. Trib., 1992, n. 50.

In senso conforme, si sono espressi anche DUS, *Opere, forniture e servizi di durata ultrannuale*, in A.N.T.I. - Commentario al Testo Unico, ETI 1990, p.299, secondo cui la considerazione di indivisibilità dell'opera non esclude che possano configurarsi nel contratto diverse "partite" (cfr. art. 1666 Codice Civile), sulla base di un frazionamento convenzionale delle prestazioni oggetto dell'accordo; e ROSSI RAGAZZI, *Lavori in corso: questioni controverse*, Il Fisco 2005, n. 1, pp. 1 ss, secondo cui l'eventuale divisibilità dell'opera porta all'emersione di una "*autonoma commessa nella commessa*".

Le conclusioni, dunque, cui le interpretazioni dottrinali e giurisprudenziali sono fin qui pervenute nell'individuazione della 'commessa' cui applicare le regole tributarie recate dall'art. 93 Tuir non sembrano difformi rispetto ai criteri di qualificazione dettati dal principio contabile internazionale IAS n. 11.

Ne è prova ulteriore la circostanza esemplificativa che, ancora sulla questione del c.d. '*combining*' o c.d. '*segmenting*' di più esecuzioni in corso d'opera, è stato correttamente evidenziato in dottrina che le perizie suppletive e le varianti in corso d'opera, pur dando luogo a contratti aggiuntivi del contratto principale, dovrebbero seguirne, a tutti gli effetti, la sorte e la metodologia di valutazione; mentre l'aggiudicazione di un secondo lotto di un'opera, invece, dovrebbe generare un contratto separato, autonomamente valutabile ai sensi dell'art. 93 Tuir, poiché potrebbe trattarsi di beni separatamente collaudabili e distintamente liquidabili<sup>10</sup>.

Ovviamente, il riferimento effettuato dall'art. 93 alla "*pattuizione*" impone sempre al contribuente di effettuare, sia ai fini contabili che ai fini tributari, una preventiva analisi della natura civilistica degli accordi stipulati tra le parti. Tale analisi si rende, infatti, necessaria sia per l'accertamento dell'opera o servizio cui si è obbligata l'impresa e delle relative modalità di sua esecuzione; sia per la corretta quantificazione del margine di commessa via via imputabile al conto economico e, pertanto, assoggettabile ad imposizione reddituale.

Sotto il profilo operativo, è dunque opportuno ricordare che – tanto ai fini della corretta applicazione del principio IAS n. 11 quanto ai fini tributari – l'individuazione di una singola 'commessa' (anche all'interno di un contratto generale che preveda più affidamenti, seppure tramite successivi atti integrativi) andrebbe sempre effettuata avendo riguardo a tutti gli elementi che, ai fini civilistici, caratterizzano i rapporti di appalto; quali le modalità ed i tempi di esecuzione, i corrispettivi e modalità di loro erogazione, l'accettazione dell'opera, i sistemi di collaudo e le garanzie.

---

<sup>10</sup> Vedasi FERRANTI, *Abolizione del metodo della commessa completata per le opere pluriennali*, in Corr. Trib. n. 46/2006, pag. 3619.

A conferma di quanto appena riferito, si evidenzia che la giurisprudenza tributaria che si è già interessata della questione, per una fattispecie relativa ad un appalto contenente più 'fasi' di esecuzione delle opere, ha attribuito notevole rilevanza al fenomeno della "verifica finale" da parte del committente, quale elemento discriminante per stabilire l'esistenza di un'autonoma commessa all'interno di un accordo principale che preveda specifici sub-contratti<sup>11</sup>. Ove, in particolare, non sia riscontrabile, per singole fasi, l'esistenza di detta verifica finale - cui dovrebbe far seguito l'accettazione, senza riserve, di una parte dell'opera e lo svincolo delle corrispondenti garanzie fideiussorie – l'eventuale emersione di sub-contratti andrebbe interpretata solo quale volontà di 'modulazione temporale' dell'esecuzione dei servizi complessivamente affidati<sup>12</sup>.

## 2.2 La durata della commessa in corso di esecuzione

Il principio IAS n. 11, occupandosi genericamente delle commesse c.d. 'a lungo termine', non reca distinzioni tra quelle aventi un tempo di esecuzione infrannuale o ultrannuale.

Tale distinzione temporale è, invece, tuttora rilevante ai fini del vigente Tuir. Ed infatti, l'applicazione delle disposizioni recate dal citato art. 93 Tuir, con conseguente obbligo di valutare le commesse sulla base dei corrispettivi pattuiti, riguarda attualmente i soli lavori in corso di ordinazione la cui durata di esecuzione sia "ultrannuale". Deve, cioè, trattarsi di commesse la cui compiuta realizzazione avvenga in un arco di tempo superiore ai 12 mesi, e la cui valutazione investa, pertanto, almeno due periodi di imposta<sup>13</sup>.

Per l'individuazione della durata di esecuzione dei lavori, la dottrina ha ritenuto preferibile una verifica che si fondi sulla durata 'effettiva' dei lavori in corso, cioè sul tempo intercorrente tra la

---

<sup>11</sup> L'elemento della 'accettazione senza riserve' della singola partita è stato ritenuto quale elemento discriminante anche dall'Agenzia Entrate e dalla giurisprudenza di Cassazione. Cfr. a conferma Risoluzione 1° agosto 2008, n. 259 e Cassazione 29 marzo 1996, n. 2928.

<sup>12</sup> Sul punto, cfr. Comm. Trib. Provinciale di Roma 11 dicembre 2001, n. 527/41/01, che ha negato l'esistenza di sub-contratti, autonomamente valutabili ai sensi del (previgente) art. 60 Tuir, con riguardo ad un contratto relativo all'affidamento di servizi di ingegneria per la realizzazione di un'opera ferroviaria.

<sup>13</sup> Anche l'Amministrazione Finanziaria ha chiarito, tramite Circolare 22 settembre 1982, n. 36, che "in ogni caso, il contratto posto in essere deve riguardare opere, forniture e servizi aventi un tempo di esecuzione superiore ai dodici mesi".

data di inizio dell'esecuzione dei lavori e quella della loro consegna<sup>14</sup>. E' stato inoltre osservato che il riferimento alla durata prevista su base contrattuale possa essere utilizzato qualora, al termine del primo periodo di imposta in cui avviene l'esecuzione dei lavori, non si abbia una ragionevole certezza sul tempo necessario per la effettiva realizzazione delle opere<sup>15</sup>.

D'altra parte, si evidenzia che le commesse la cui esecuzione si protragga per un periodo di tempo inferiore ai 12 mesi (c.d. 'commesse infrannuali'), non sono attualmente disciplinate dall'art.93 Tuir, dovendo invece essere esclusivamente valutate sulla base dei costi sostenuti, così come stabilito dalla vigente formulazione dell'art. 92, comma 6, Tuir (il cui testo non è stato modificato dalle disposizioni introdotte in connessione alla possibile adozione degli IAS)<sup>16</sup>.

Da detto obbligo, potrebbe pertanto conseguire, a parere sia della dottrina prevalente<sup>17</sup> sia dell'Amministrazione Finanziaria<sup>18</sup>, che – per le commesse infrannuali che siano valutate, come previsto dal principio IAS n. 11, sulla base della "percentuale di completamento" – sia comunque obbligatoria l'effettuazione di apposite variazioni fiscali in diminuzione, utili a neutralizzare il diverso (maggiore) valore imponibile, al fine del loro adeguamento rispetto alle previsioni dei costi specifici ex citato art. 92, comma 6, Tuir.

Allo stato attuale della normativa di riferimento (art. 5 D.Lgs. n. 446/1997), dette possibili rettifiche fiscali non dovrebbero comunque poter essere effettuate anche ai fini IRAP. Ciò dipende

---

<sup>14</sup> Cfr. in dottrina, LEO, *op. cit.*, p. 1391; LADISA, *La valutazione dei lavori in corso su ordinazione in base ai principi contabili internazionali e al Tuir*, Rassegna Tributaria 2007, n. 6, p. 1761 ss.

<sup>15</sup> Cfr. FERRANTI, *op. cit.*, pag. 3619.

<sup>16</sup> Stabilisce infatti la citata norma che "I prodotti in corso di lavorazione e i servizi in corso di esecuzione al termine dell'esercizio sono valutati in base alle spese sostenute nell'esercizio stesso, salvo quanto stabilito nell'articolo 93 per le opere, le forniture e i servizi di durata ultrannuale".

<sup>17</sup> Cfr. ROSSI RAGAZZI, *op. cit.*, p. 1130, le cui considerazioni si fondano su un parere reso dall'Agenzia Entrate, D.R.E. Lombardia, nel corso dell'anno 2000, a seguito di richiesta inoltrata dall'Ordine dei Dottori Commercialisti di Monza, e, in senso conforme, LEO, *op. cit.*, p. 1385; LADISA, *op. cit.*, p. 1781 ss.; CHIRICHIGNO, *Effetti fiscali per le commesse infrannuali valutate civilisticamente a ricavo*, Guida Normativa 2006, n. 15, p. 55.

<sup>18</sup> Anche la Circolare Ministeriale 4 giugno 1998, n. 141/E esplicativa della disciplina IRAP (in vigore fino al 31 dicembre 2007) aveva chiarito che, nell'ipotesi in cui la valutazione civilistica delle opere e servizi di durata infrannuale fosse stata effettuata in base al criterio del corrispettivo pattuito anziché con quello del costo sostenuto, avrebbe dovuto procedersi alla variazione del predetto valore sulla base del costo sostenuto, ai sensi dell'art. 59, co. 5, del Tuir (attuale art. 92 Tuir).

dall'applicazione, a far data dal 1° gennaio 2008, del principio di stretta derivazione della base imponibile IRAP dalle risultanze del bilancio di esercizio, con esclusione delle variazioni fiscali proprie delle imposte sui redditi.

### 3. La valutazione delle commesse a lungo termine

#### 3.1 I ricavi di commessa

Il principio contabile internazionale IAS 11 stabilisce inderogabilmente che le commesse a lungo termine devono essere valutate sulla base dei corrispettivi contrattuali maturati in ogni esercizio di esecuzione dell'opera: cioè attribuendo al risultato dell'esercizio i ricavi, i costi ed il margine di commessa in funzione dell'avanzamento dell'attività produttiva via via svolta dall'impresa (cfr. IAS n. 11, parr. 22 ss.).

L'applicazione concreta di detta metodologia di valutazione – di cui, ai fini tributari, è necessario fornire traccia tramite la compilazione del prospetto tuttora previsto dall'art. 93, comma 6, Tuir - dovrebbe risultare abbastanza agevole nelle ipotesi in cui i ricavi di commessa siano certi su base contrattuale, o comunque stimabili con ragionevole attendibilità<sup>19</sup>.

Sul punto, si allora osserva che, secondo il paragrafo 11 dello IAS n. 11, vanno comunque compresi tra i ricavi di commessa anche le varianti, le revisioni dei prezzi ed i pagamenti di incentivi, a condizione che: *i)* sia probabile che detti incrementi rappresentino veri e propri ricavi; e *ii)* detti incrementi possano essere valutati con attendibilità.

Premesso quanto sopra e con particolare riguardo alle riserve dell'appaltatore (c.d. '*claims*'), si segnala l'interpretazione sulla portata del Principio IAS n. 11 emanata dall'Organismo Italiano di

---

<sup>19</sup> Per le ipotesi in cui non sia possibile determinare con attendibilità quali siano i ricavi ed il risultato di una commessa, il par. 32 dello IAS n. 11 prevede l'applicazione del metodo c.d. 'a profitto zero', secondo sui "*i ricavi di commessa devono essere rilevati solo nei limiti dei costi di commessa sostenuti che è probabile saranno recuperati mentre i costi di commessa devono essere rilevati come costi di esercizio nel quale essi sono sostenuti*".

Contabilità<sup>20</sup>, secondo cui dette riserve possono concorrere alla formazione del risultato di esercizio, quali componenti dei ricavi di commessa, solo qualora le trattative con il committente abbiano raggiunto una fase avanzata, per cui si può ritenere altamente probabile che il committente accetti la richiesta ed il relativo ammontare sia ragionevolmente determinabile con una certa attendibilità.

Sotto questo punto di vista, dunque, il trattamento che il principio IAS n. 11 stabilisce per le riserve appare coerente rispetto a quello tributario. Ed infatti, è stato ripetutamente affermato in giurisprudenza ed in prassi il principio per cui le 'riserve dell'appaltatore' sono assoggettabili ad imposizione non quando corrispondano a mere pretese unilaterali dello stesso appaltatore, bensì se derivino dall'applicazione di disposizioni di legge o clausole contrattuali; oppure siano comunque 'certe ed oggettivamente determinabili', poiché già accettate dalla controparte<sup>21</sup>.

La puntuale applicazione del principio IAS n. 11 sulla riconduzione delle riserve dell'appaltatore nell'ambito dei 'ricavi di commessa', pertanto, non dovrebbe comportare alcuna necessità di apportare variazioni fiscali in diminuzione del risultato di esercizio. La confluenza delle riserve tra i ricavi dovrebbe infatti correttamente avvenire, sia ai fini contabili che tributari, nell'esercizio in cui siano effettivamente emersi quei requisiti di 'certezza ed obiettiva determinabilità', già individuati sia dalla prassi contabile che dalle interpretazioni giurisprudenziali.

D'altra parte, qualora la concorrenza delle riserve alla formazione del reddito imponibile avvenga in assenza delle riferite condizioni di ragionevole attendibilità sull'incasso di maggiori corrispettivi, nulla vieterebbe, in linea di principio, all'Amministrazione Finanziaria di disconoscere l'assoggettamento ad imposizione in un certo periodo di imposta. Tale disconoscimento, in particolare, potrebbe ben verificarsi qualora si provi da parte degli uffici accertatori che la condotta dell'impresa sia stata dettata dalla necessità di attribuzione 'arbitraria' del reddito nei

---

<sup>20</sup> Cfr. *OIC, Guida operativa-Aspetti applicativi dei principi IAS/IFRS*, Giugno 2008.

<sup>21</sup> Per tutte, vedasi le sentenze di Cassazione 6 aprile 2007, n. 8628 e Cassazione 2 novembre 2001, n. 13582; oltre che la recente Risposta n. 5-01456 del 27 maggio 2009, resa dall'Agenzia Entrate a seguito di un'apposita interrogazione parlamentare. In dottrina, cfr. *LADISA, op. cit.*, p. 1778 ss.

vari anni di imposta (a conferma, cfr. le conclusioni cui è pervenuta la sentenza di Cassazione 26 aprile 2001, n. 6084).

Ai fini tributari, si ricorda, poi, che le 'riserve dell'appaltatore' si differenziano radicalmente dalle 'maggiorazioni di prezzo' che, ai sensi dell'art. 93, comma 2, Tuir, concorrono alla formazione del reddito, quali componenti dei ricavi di commessa, in misura non inferiore al 50% (a meno che non siano state definitivamente stabilite).

Come si evince dalla citata norma, detta fattispecie reddituale riguarda infatti il diverso caso delle richieste di maggiori compensi che siano state formulate dall'appaltatore in dipendenza di disposizioni di legge o di specifiche clausole contrattuali: in queste circostanze, dunque, il diritto al maggior compenso ha un proprio fondamento giuridico, che ne determina l'emersione pressoché automatica, al verificarsi di determinati accadimenti<sup>22</sup>.

### **3.2 I costi di commessa**

Il par. 16 del principio IAS n. 11 stabilisce che i costi di commessa sono suddivisibili in:

costi diretti: cioè quelli attribuibili direttamente ad una specifica commessa, quali costi per materiali necessari per la costruzione, stipendi ed altri costi del personale impiegato nella commessa, ammortamenti degli impianti e dei macchinari impiegati nella commessa, costi degli eventuali subappaltatori utilizzati nella fase di esecuzione della commessa, i costi per le eventuali fidejussioni richieste contrattualmente, ecc.;

costi indiretti: cioè quelli comunque attribuibili alle commesse in base a precisi parametri, quali le spese generali legate all'attività delle commesse, i costi di assicurazione, i costi di progettazione e di assistenza tecnica, ecc.

---

<sup>22</sup> In dottrina, vedasi LEO, *Le imposte sui redditi nel Tuir*, Giuffrè 2006, p. 1399 ss.; LADISA, *La valutazione dei lavori in corso su ordinazione in base ai principi contabili internazionali e al Tuir*, in *Rass. Trib.* 2007, n. 6, p. 1777 ss.

altri costi: che siano specificamente addebitabili al committente sulla base delle clausole contrattuali, qual è il caso dei costi generali di amministrazioni o di sviluppo della commessa.

Il par. 21 del principio IAS n. 11 stabilisce, inoltre, che i costi di commessa "*devono comprendere tutti i costi attribuibili alla commessa sostenuti nel periodo compreso tra la data di stipulazione del contratto e quella di completamento della commessa*".

Tale regola di imputazione subisce, tuttavia, una deroga per quei costi che sono stati sostenuti in una fase precedente all'esecuzione dei lavori, allo scopo specifico di assicurarsi l'acquisizione della commessa (ad esempio, spese legali, spese di progettazione, ecc.). Ed infatti, a condizione che detti costi siano identificabili e misurabili con attendibilità e che la commessa sia effettivamente acquisita entro il medesimo esercizio di loro sostenimento, si consente che gli stessi possano essere inclusi tra i costi di commessa (costi c.d. 'pre-operativi'). Difettando, invece, tale condizione i costi sostenuti prima dell'acquisizione della commessa dovrebbero essere imputati direttamente a conto economico, non potendosene ipotizzare una loro 'sospensione' nell'ambito dei costi di commessa.

Sotto il profilo reddituale, la possibile confluenza dei costi pre-operativi tra i veri e propri costi di commessa non dovrebbe comportare l'emersione di particolari problematiche applicative. E ciò considerando che il legislatore tributario, non stabilendo alcunché di specifico sulle modalità di deduzione delle spese sostenute per l'acquisizione di una commessa, consente che la loro deduzione possa avvenire in diretta derivazione dall'imputazione civilistico-contabile di dette spese<sup>23</sup>.

### **3.3 I metodi di determinazione della percentuale di completamento**

Il principio IAS 11 consente l'adozione di tre diversi metodi contabili per la determinazione dello stato di avanzamento dei lavori alla data di riferimento del bilancio di esercizio, basati su:

---

<sup>23</sup> Per una disamina della giurisprudenza tributaria che si è occupata delle spese di progettazione relative a commesse pluriennali, cfr. *MATTESI, Le spese di progettazione nella valutazione delle opere in corso di esecuzione*, ne Il Fisco 2006, n. 31, p. 11333.

il costo sostenuto: tramite cui lo stato di avanzamento è determinato in base al rapporto tra i costi di commessa sostenuti alla data di riferimento del bilancio ed i costi totali stimati alla stessa data;

le ore lavorate: lo stato di avanzamento è calcolato in base al rapporto tra il numero delle ore lavorate e il numero delle ore stimate;

le unità di lavoro: lo stato di avanzamento è calcolato in base al rapporto tra le unità prodotte e le unità totali da produrre.

Ai fini impositivi, la possibile adozione di uno dei diversi metodi sopra indicati non comporta particolari problematiche applicative, dal momento che anche la vigente formulazione dell'art.93 Tuir, nell'imporre l'adozione della "percentuale di completamento" anche ai fini reddituali, consente comunque che la stessa sia applicata in base metodologia adottata dall'impresa, purché ciò avvenga nel rispetto del criterio di competenza economica<sup>24</sup> e siano opportunamente resi noti gli elementi assunti a base della valutazione<sup>25</sup>.

Sebbene possa logicamente ritenersi che l'adozione dei diversi criteri contabili previsti dallo IAS n. 11 debba prevalere, nella valutazione fiscale delle commesse a lungo termine, rispetto alle vigenti prescrizioni del Tuir, occorre tuttavia riferire opportunamente che un dubbio sulla rilevanza tributaria dei criteri contabili può sorgere con riguardo alla gestione dei *budget* preventivi di commessa, soprattutto per ciò che attiene le perdite 'attese' (c.d. 'a finire').

---

<sup>24</sup> A conferma, cfr. quanto affermato dal Ministero delle Finanze con Risoluzione 31 gennaio 1981, n. 9/2492, ove è stato chiarito che "deve ritenersi che nel silenzio della legge possa essere adottata una qualsivoglia metodologia purché rispetti quel principio contenuto nella legge delega in base al quale la determinazione dei redditi derivanti dall'esercizio di imprese commerciali va effettuato adeguando il reddito imponibile a quello calcolato secondo i principi di competenza economica e, purché, come più volte ricordato, vengano chiaramente illustrati i criteri adottati".

<sup>25</sup> A tal riguardo, si ricorda che l'art. 93, comma 6, del TUIR impone al contribuente di allegare alla dichiarazione dei redditi, distintamente per ciascuna opera in corso, un prospetto recante, tra l'altro, gli elementi tenuti a base per la valutazione delle stesse opere e la loro collocazione nei conti dell'impresa. Circa la modalità di compilazione di detto prospetto, il Ministero delle Finanze si è espresso nella citata Circolare n. 36/1982.

Sul punto, si ricorda infatti che il par. 36 dello IAS n. 11 stabilisce testualmente che "*quando è probabile che i costi totali di commessa eccederanno i ricavi totali di commessa, deve essere rilevata immediatamente una perdita attesa come costo al conto economico*".

Ebbene, deve evidenziarsi che, qualora la rilevazione di detta perdita 'attesa' sia effettuata tramite un accantonamento ad un apposito fondo, detto stanziamento potrebbe essere considerato non immediatamente deducibile ai fini impositivi. E ciò in considerazione sia della sua mancata riconducibilità tra gli accantonamenti deducibili ai sensi del Tuir (cfr. art. 107, comma 4, Tuir); sia dell'avvenuta abrogazione, con decorrenza dal periodo di imposta 2006, del comma 3 dell'art. 93 Tuir (che consentiva alle imprese appaltatrici di commesse a lungo termine di poter effettuare una deduzione forfetaria del 2% del valore delle opere in corso di esecuzione, a titolo di generico 'rischio contrattuale').

In buona sostanza, dunque, il fondo che sia stato correttamente stanziato in bilancio a fronte della previsione di perdite su commesse in corso di esecuzione assumerà la natura fiscale di 'fondo tassato', dal cui utilizzo e/o riversamento deriverà la successiva possibilità di effettuazione di una rettifica fiscale in diminuzione degli imponibili ai fini IRES ed IRAP.

Analoga sorte di fondo 'tassato', inoltre, dovrebbe essere attribuita anche agli accantonamenti che, in base al paragrafo 45 dello IAS n. 11, siano stanziati a fronte delle '*perdite potenziali*' che potrebbero emergere anche in epoca successiva al completamento delle commesse, relativamente al pagamento di oneri per garanzie, risarcimenti o penali<sup>26</sup>.

La prudenziale considerazione sopra riferita si basa sulla circostanza per cui, in assenza di specifici chiarimenti amministrativi, non sembra che l'irrilevanza fiscale degli accantonamenti a fronte di probabili o potenziali perdite su commessa possa essere derogata in base alla 'superiorità' dei

---

<sup>26</sup> Con specifico riguardo a detti accantonamenti, si evidenzia che una parte della dottrina ne ha affermato la possibile deducibilità fin dall'esercizio di loro imputazione al conto economico, in base ad un principio di correlazione 'inversa' più volte affermato dall'Amministrazione Finanziaria (per tutte, vedasi Ris. Min. 5 marzo 1998, n. 14). Sulla questione, in particolare, cfr. ROSSI RAGAZZI, *Rappresentazione in bilancio delle commesse a lungo termine per i soggetti IAS*, in Corr. Trib. 2009, n. 27, p. 2181.

criteri contabili internazionali rispetto alle vigenti norme tributarie. Sulla questione, appare, in effetti, ormai consolidata l'opinione per cui le deroghe introdotte dai principi IAS possono riguardare solo i criteri di qualificazione e classificazione contabile degli elementi reddituali, non interferendo né sulla loro valutazione né sulla loro quantificazione.

Ed allora, poiché la gestione contabile delle perdite su commessa sopra evidenziate attiene indubbiamente alla fase di 'valutazione' delle rimanenze finali (o, meglio, del margine di commessa via via attribuibile alle commesse in corso di esecuzione), deve inevitabilmente ritenersi che detta gestione debba essere effettuata in conformità delle vigenti norme del Tuir. Peraltro, si osserva coerentemente che, con specifico riguardo al caso degli accantonamenti, anche la Relazione di accompagnamento al D.M. 1° aprile 2009, n. 48 ha testualmente affermato, in effetti, che *"si è ritenuto che debbano restare vevoli per i soggetti IAS (...) le disposizioni che pongono dei limiti al riconoscimento fiscale degli ammortamenti, delle valutazioni e accantonamenti"*<sup>27</sup>.

Oltre a quanto sopra, un dubbio di analogia irrilevanza ai fini tributari potrebbe sorgere con riguardo a quei costi che – comunque non confluiti in appositi fondi rischi – siano assunti nella determinazione dello stato di avanzamento dei lavori (anche) sulla base dei cambiamenti delle stime, come risultanti al termine di ciascun esercizio (cfr. IAS n. 11, par. 38).

Sulla questione, si segnala infatti l'esistenza di una risalente interpretazione ministeriale<sup>28</sup> - molto criticata in dottrina<sup>29</sup>, ma le cui conclusioni non sono mai state esplicitamente modificate dall'Amministrazione Finanziaria - in base alla quale, in ipotesi di adozione del metodo del 'costo sostenuto', i costi meramente previsti (o costi futuri, che dir si voglia) non dovrebbero essere inclusi nel denominatore del rapporto utile alla determinazione del margine di commessa (con connessa riduzione dello stesso margine), per difetto del requisito di 'certezza'. D'altra parte, la

---

<sup>27</sup> La Relazione di accompagnamento alla Legge Finanziaria 2008 aveva analogamente chiarito che la nuova formulazione dell'art. 83 Tuir non avrebbe pregiudicato *"gli interessi dell'erario, che si manifestano essenzialmente nelle variazioni fiscali che attengono ai profili delle valutazioni e degli accantonamenti per fondi rischi"*. A commento, cfr. citata Circolare Assonime n. 53/2008.

<sup>28</sup> Cfr. Ris. Min. 31 gennaio 1981, n. 9/2492.

<sup>29</sup> Vedasi PETTINATO-CASSINA, *Valutazione delle opere, forniture e servizi di durata ultrannuale*, in Corr. Trib., 1992, n. 50.

citata interpretazione ebbe a chiarire che potrebbe essere consentita *"una determinazione basata sui costi effettivi sostenuti rispetto al costo complessivo aggiornato alla data della valutazione."*

Sulla questione, si ribadisce allora che l'adozione di una qualsivoglia metodologia contabile è sempre stata esplicitamente ammessa anche dalla citata interpretazione ministeriale, quale strumento di determinazione della percentuale di completamento anche ai fini recati dall'art. 93 Tuir.

Laddove, dunque, il principio IAS n. 11 consenta di prescindere dagli elementi di certezza o effettività dei costi – consentendo l'adozione di tecnicismi propri di un più sofisticato sistema di contabilità industriale, ivi compresa la predisposizione, al termine di ciascun esercizio, di budget previsionali di commessa – deve ragionevolmente ammettersene, anche in ossequio del vigente art. 83 Tuir, la conseguente rilevanza ai fini tributari, quale criterio di determinazione forfettaria del margine di commessa<sup>30</sup>. Anche con riguardo a tale aspetto, ovviamente, sarebbe auspicabile un chiarimento amministrativo.

#### **4. Effetti conseguenti alla prima adozione dello IAS n. 11**

Come noto, l'applicazione del principio IAS n. 11 non dovrebbe comportare particolari conseguenze fiscali sulla posizione delle imprese che eseguono commesse pluriennali, dato che anche l'attuale versione dell'art. 93 Tuir stabilisce che l'unico metodo di valutazione fiscalmente ammesso, con decorrenza dal periodo di imposta 2007, è quello che si basa sui corrispettivi pattuiti<sup>31</sup>.

In ogni caso, si osserva che sulla base del principio di neutralità recato dall'art. 13, comma 3, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38 – la cui applicabilità anche a far data dagli esercizi successivi al 2007 è stata

---

<sup>30</sup> Vedasi sulla questione *ROSSI RAGAZZI, Lavori in corso: questioni controverse*, ne *Il Fisco* 2005, n. 1, p. 52 ss.

<sup>31</sup> Si ricorda infatti che l'art. 1, comma 7, Legge 27 dicembre 2006, n. 296 ha abrogato il previgente comma 5 dell'art. 93 Tuir, in base al quale si consentiva alle imprese di derogare l'obbligo di valutazione sulla base dei corrispettivi pattuiti, mediante applicazione del metodo del costo.

confermata dall'art. 5, comma 1, del Decreto Ministero Finanze 1° aprile 2009, n. 48 – si consente che le imprese che abbiano ancora 'in carico' commesse a lungo termine che siano state originariamente valutate sulla base dei costi sostenuti possano proseguire ai fini tributari con l'applicazione del precedente regime di valutazione<sup>32</sup>.

Detta valutazione fiscale delle commesse pluriennali sulla base dei costi sostenuti, in tale specifica ipotesi, potrà comunque riguardare le sole commesse che in sede di prima applicazione degli IAS<sup>33</sup>, risultino essere state avviate entro il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2006<sup>34</sup>.

---

<sup>32</sup> D'altra parte, ai fini civilistico-contabili, la prima applicazione dello IAS n. 11 anche sulle ('vecchie') commesse che siano state valutate in base ai costi sostenuti dovrebbe comportare una rettifica del valore delle rimanenze finali, con corrispondente incremento del patrimonio netto. Sul punto, cfr. in dottrina *RUSSO, Una delicata fase di passaggio per le commesse a lungo termine*, in Guida Normativa 2005, marzo 2005, p. 46; oltre che *OIC, Guida operativa per la transizione ai principi contabili internazionali (IAS/IFRS)*, ottobre 2005.

<sup>33</sup> A conferma, cfr. Relazione di accompagnamento al D.Lgs. n. 38/2005; Risoluzione Agenzia Entrate 3 aprile 2008, n. 129/E.

<sup>34</sup> A tale conclusione si perviene sulla base del combinato disposto del citato art. 1, comma 7, Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell'art. 13, co. 3, D.Lgs. n. 38/2005.